

**Schema di**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA, LA PROVINCIA DI  
POTENZA E I COMUNI NON CAPOLUOGO PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA GESTIONE DEI  
CONTRATTI DI SERVIZIO AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI  
BASILICATA NN. 22/1998 e 7/2014 e s.m.i.**

## CONVENZIONE

ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali di Basilicata nn. 22/1998 e 7/2014 e s.m.i., anche per le finalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019,

### TRA

Regione Basilicata (C.F. 80002950766), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Potenza (PZ), CAP 85100, Via Vincenzo Verrastro n. 4,

### E

Provincia di Potenza (C.F. 80002710764), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Potenza (PZ), CAP 85100, Piazza Mario Pagano n. 1

### NONCHE'

Comune di Acerenza (C.F. 80004220762), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Acerenza (PZ), C.A.P. 85011, Corso Vittorio Emanuele III n. 151.

Comune di Atella (C.F. 85001130765), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Atella (PZ), C.A.P. 85020, Piazza Matteotti n. 3.

Comune di Avigliano (C.F. 80001750761), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Avigliano (PZ), C.A.P. 85021, Corso Emanuele Gianturco n. 42.

Comune di Barile (C.F. 85000530767), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Barile (PZ), C.A.P. 85022, Corso Vittorio Emanuele n. 14.

Comune di Bella (C.F. 00224880765), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Bella (PZ), C.A.P. 85051, Corso Italia n. 1.

Comune di Castelluccio Inferiore (C.F. 00212530760), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Castelluccio Inferiore (PZ), C.A.P. 85040, Via Largo Marconi n. 1.

Comune di Chiaromonte (C.F. 00264120767), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Chiaromonte (PZ), C.A.P. 85032, Via Giovanni di Giura n. 4.

Comune di Francavilla in Sinni, (C.F. 00242110765), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Francavilla in Sinni (PZ), C.A.P. 85034, Via Porta Pia n. 69.

Gara TPL: Schema di convenzione Regione Basilicata - Provincia di Potenza e Comuni non capoluogo

Comune di Grumento Nova (C.F. 81000190769), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Grumento Nova (PZ), C.A.P. 85050, Piazza Sandro Pertini n. 1.

Comune di Lagonegro (C.F. 00229220769), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Lagonegro (PZ), C.A.P. 85042, Piazza Unità d'Italia n. 1.

Comune di Latronico (C.F. 83000110763), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Latronico (PZ), C.A.P. 85043, Via Marconi n. 10.

Comune di Lauria (C.F. 00180300766), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Lauria (PZ), C.A.P. 85044, Via Roma n. 101.

Comune di Lavello (C.F. 85000470766), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Lavello (PZ), C.A.P. 85024, Via Cavour, n. 13.

Comune di Maratea (C.F. 00144100765), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Maratea (PZ), C.A.P. 85046, Piazza Biagio Vitolo n. 1.

Comune di Marsico Nuovo (C.F. 80004090769), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Marsico Nuovo (PZ), C.A.P. 85052, Piazza Unità d'Italia n. 1.

Comune di Marsicovetere (C.F. 80004590768), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Marsicovetere (PZ), C.A.P. 85050, Via S. Maria dei Martiri n. 1.

Comune di Melfi (C.F. 85000420761), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Melfi (PZ), C.A.P. 85025, Via Cittadinanza Attiva n. 1.

Comune di Moliterno (C.F. 83000810768), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Moliterno (PZ), C.A.P. 85047, Piazza Vittorio Veneto n. 2.

Comune di Muro Lucano (C.F. 80002130765), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Muro Lucano (PZ), C.A.P. 85054, Via Roma n. 39.

Comune di Picerno (C.F. 80002250761), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Picerno (PZ), C.A.P. 85055, Viale Giacinto Albini n. 2.

Comune di Pignola (C.F. 80002390765), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Pignola (PZ), C.A.P. 85010, Via Risorgimento n. 1.

Comune di Rapolla (C.F. 85000450768), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Rapolla (PZ), C.A.P. 85027, Via Aldo Moro n. 27.

Gara TPL: Schema di convenzione Regione Basilicata - Provincia di Potenza e Comuni non capoluogo

Comune di Rionero in Vulture (C.F. 85000990763), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Rionero in Vulture (PZ), C.A.P. 85028, Via Raffaele Ciasca n. 8.

Comune di Rotonda (C.F. 84002030769) in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Rotonda (PZ), C.A.P. 85048, Via Roma n. 56.

Comune di Ruoti (C.F. 80002470765), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Ruoti (PZ), C.A.P. 85056, Viale Grande Fontana Bona n. 53.

Comune di San Fele (C.F. 85000910761), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in San Fele (PZ), C.A.P. 85020, Via Mazzini n. 9.

Comune di San Severino Lucano (C.F. 82001390762), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in San Severino Lucano (PZ), C.A.P. 85030, Via San Vincenzo n. 69.

Comune di Sant'Arcangelo (C.F. 82000110765), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Sant'Arcangelo (PZ), C.A.P. 85037, Corso Vittorio Emanuele n. 1.

Comune di Senise (C.F. 82001490760), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Senise (PZ), C.A.P. 85038, Zona Artigianale P.i.p. s.n.c.

Comune di Venosa (C.F. 86000090760), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Venosa (PZ), C.A.P. 85029, Piazza Municipio n. 1.

Comune di Vietri di Potenza (C.F. 80002690768), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Vietri di Potenza (PZ), C.A.P. 85058, Viale Tracciolino, n. 3.

Comune di Viggianello (C.F. 84002150765), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Viggianello (PZ), C.A.P. 85040, Corso Senatore del Filpo, n. 22.

### **PREMESSO CHE**

- i servizi di trasporto pubblico locale di cui al presente atto sono oggetto di disciplina, a livello comunitario, nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 e s.m.i., recante "*Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia*";
- a livello nazionale, il quadro normativo di riferimento è primariamente rappresentato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i., recante "*Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale*", nonché, in quanto applicabile, dall'art. 48 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*";

- a livello regionale, in attuazione del D. Lgs. n. 422/1997 sopra richiamato, i servizi di trasporto pubblico locale sono regolati dalla legge regionale Basilicata 27 luglio 1998, n. 22 e s.m.i., recante *“Riforma del trasporto pubblico regionale e locale”*, nonché dal disposto di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, articolo 1, e successive modifiche ed integrazioni recante *“Collegato alla legge di Bilancio 2014-2016”*;
- nella specie, la legge regionale da ultimo richiamata prevede espressamente, all’art. 1, comma 1, che *“Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1 del D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 e s.m.i. la dimensione dell'ambito o bacino territoriale nell'organizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) coincide con il territorio regionale per la rete dei servizi di trasporto pubblico ferroviari ex artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 422/97, per la rete dei servizi di trasporto pubblico automobilistici regionali e provinciali e per la rete dei servizi di TPL comunali, organizzati per lotti territoriali omogenei”*;
- nella prospettiva di cui sopra, il legislatore regionale, ha ritenuto, al comma 2 dell’articolo pocanzi menzionato, di dover ridisegnare l’assetto delle funzioni e dei compiti dei vari Enti territoriali con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, precisando che *“La Regione, designata quale ente di governo, svolge le funzioni ed i compiti, che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale interessanti l’ambito territoriale regionale di cui al precedente comma 1, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 422/97 e s.m.i. Per i servizi automobilistici di trasporto pubblico, la Regione può delegare alle province e ai comuni capoluogo, previa convenzione, la sottoscrizione, la gestione, l’esecuzione, la vigilanza ed il controllo dei relativi contratti di servizio, comunque affidati dalla Regione con le modalità e criteri stabiliti dal piano regionale dei trasporti di bacino”*;
- il Piano di Bacino Regionale del Trasporto Pubblico Locale (PdB, approvato con DGR n. 270 del 21.04.2020, previo parere del Consiglio regionale del 31 marzo 2020), che costituisce lo strumento di pianificazione di dettaglio del Piano Regionale dei Trasporti (PRT, approvato dal Consiglio Regionale in data 21.12.2016), precisa che *“sebbene la rete del sistema di TPL regionale sia organizzata in 3 diverse UTOR, la governance del sistema prevede 5 diversi Contratti di Servizio:*
  1. *Contratto relativo alla rete di interesse regionale in capo alla Regione;*
  2. *Contratto relativo ai servizi di TPL individuati nell’UTOR 1 - POTENZA, al netto dei servizi urbani della città Capoluogo, in capo all’Amm.ne Provinciale di Potenza;*
  3. *Contratto relativo ai servizi di TPL individuati nell’UTOR 2 - MATERA, al netto dei servizi urbani della città Capoluogo, in capo all’Amm.ne Provinciale di Matera;*
  4. *Contratto relativo ai servizi urbani e sub-urbani di Potenza, che comprende i servizi di TPL su gomma e i servizi di TPL offerti mediante impianti fissi meccanizzati, in capo al Comune di Potenza;*
  5. *Contratto relativo ai servizi urbani e sub-urbani di Matera in capo al Comune di Matera”*;

- nella medesima ottica, il PdB precisa quindi che *“Questo implica che per ciascun UTOR provinciale dovranno essere definiti due diversi lotti di gara. Si rimarca quindi l’importanza di Intese/Accordi che dovranno essere definite fra le diverse Amm.ni coinvolte, Province e Comuni Capoluogo in particolare, anche al fine di perseguire l’integrazione tariffaria tra servizi di trasporto urbano ed extraurbano, di modificare vicendevolmente i servizi al variare delle esigenze di mobilità espresse dall’utenza, etc. Per le stesse finalità dovranno essere previste specifiche clausole nei documenti di gara, Capitolati e schemi di Contratto”*;
- ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990, le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- nel quadro che si è in precedenza descritto si inserisce la disciplina contenuta negli atti di regolazione adottati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti nell’esercizio delle sue attribuzioni. In particolare, l’Allegato A, parte integrante della Deliberazione n. 154/2019 della medesima Autorità di Regolazione dei Trasporti, definisce quale Ente Affidante *“un ente pubblico, o soggetto da esso delegato, a cui è attribuita la competenza a stipulare un Contratto di Servizio con un’impresa affidataria di servizi di TPL, con compiti di esecuzione, monitoraggio, verifica e controllo dello stesso”* chiarendo che *“L’Ente Affidante può pertanto non coincidere con l’Ente Titolare del servizio. In tale occorrenza, il rapporto tra i due soggetti dovrà essere regolato da apposita convenzione che ne disciplini compiti, ruoli e ripartizione delle responsabilità. Nella convenzione andranno disciplinati, a titolo esemplificativo, gli aspetti connessi alla quantità del servizio messo a gara e relativi aspetti economici, la pianificazione del servizio, le tariffe, gli standard richiesti (e.g. velocità commerciale per linea, tipologia dei veicoli da utilizzare, relativa alimentazione, età media/massima, dotazioni tecnologiche minime), il tipo e la quantità dei controlli, gli investimenti, la reportistica di base, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini del CdS”*;
- pertanto, la Presente Convenzione, in relazione ai contenuti previsti dal citato Allegato A alla Delibera ART 154/19, regola le modalità di sottoscrizione e gestione del Contratto di servizio;
- per le finalità indicate, i suddetti Enti ritengono di dover precisare i reciproci rapporti, compiti, ruoli e responsabilità, attraverso la presente Convenzione, coerentemente con quanto al riguardo stabilito dal Piano di Bacino e dalla Deliberazione n. 154/2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

### **TUTTO CIO’ PREMESSO**

I suindicati Enti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **Oggetto della Convenzione.**

1. La presente Convenzione ha per oggetto, conformemente alla normativa regionale vigente, la regolazione dell'esercizio delle funzioni relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ed alla sottoscrizione e gestione del contratto di servizio nell'unità territoriale ottimale (UTOR 1) della Provincia di Potenza (nel seguito "la Provincia") ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale Basilicata n. 7/2014 e s.m.i., eccetto i servizi comunali del Capoluogo.

## **Art. 2**

### **Funzioni relative all'affidamento dei servizi ed alla gestione dei contratti di servizio**

1. Con la presente convenzione la Regione Basilicata (nel seguito "la Regione"), nella sua funzione di Ente di Governo e quindi "Titolare del servizio", mantiene le funzioni di "Ente Affidante" ai sensi e per gli effetti della Delibera della Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019, con particolare riferimento all'espletamento della procedura di affidamento. La Regione stessa delega alla Provincia di Potenza la gestione, esecuzione, vigilanza e controllo del Contratto di Servizio. Il pagamento del corrispettivo contrattuale resta in capo alla Regione. Il Contratto di servizio sarà sottoscritto congiuntamente dalla Regione e della Provincia.
2. Lo Schema di contratto di servizio, costituendo parte della documentazione di gara, sarà predisposto dalla Regione Basilicata e dovrà essere previamente condiviso ed approvato dalla Provincia.
3. A tal fine, gli Enti firmatari della presente Convenzione prendono atto che i servizi a base di gara sono quelli individuati nel Piano di Bacino, come definiti dall'art.11 della L.R. 22/1998, sia in riferimento ai servizi minimi (i cui oneri finanziari sono a carico della Regione Basilicata) sia in riferimento ai servizi aggiuntivi (i cui oneri finanziari sono a carico degli Enti Locali che li istituiscono), con le rettifiche tecniche sui PdE resesi necessarie al fine di una più razionale attribuzione delle linee ai singoli Lotti di gara e della puntuale individuazione di tutte le corse, come riportate negli Allegati alla presente Convenzione.
4. Gli Enti firmatari della presente Convenzione garantiscono, pertanto, la necessaria coerenza fra risorse economiche impegnate per i servizi minimi e per i servizi aggiuntivi, ognuno per la quota di propria competenza e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
5. Saranno oggetto di approvazione da parte degli organi di governo della sola Regione Basilicata, in qualità di Ente Titolare del Servizio ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione e dell'art. 1, comma 2 della Legge Regionale Basilicata n. 7/2014 gli indirizzi strategici relativi alla scelta della tipologia di affidamento, alle clausole sociali, alla durata del contratto di servizio e al corrispettivo del servizio stesso ed ai contenuti dei contratti di servizio, fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione, nonché l'individuazione delle dotazioni e i beni strumentali essenziali, indispensabili, commerciali - alla produzione e alla erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ai sensi degli atti di regolazione a tal fine adottati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
6. La Provincia, in qualità di soggetto deputato alla esecuzione e gestione del Contratto di Servizio, è tenuta ad eseguire in piena autonomia verifiche e controlli sulla corretta esecuzione del

Contratto di Servizio medesimo, anche eventualmente procedendo all'applicazione di penali e sanzioni contrattualmente previsti.

### Art. 3

#### Disciplina degli aspetti economici e finanziari

1. Gli Enti firmatari si danno reciprocamente atto che la principale fonte di copertura dei costi relativi al servizio è rappresentata dai finanziamenti della Regione Basilicata destinati ai servizi "minimi" e che detti oneri sono in capo al bilancio regionale.
2. Gli oneri relativi ai servizi aggiuntivi, come richiamati al comma 2 del precedente art. 2, sono invece in capo agli enti locali che li istituiscono come individuati nell'Allegato A alla Presente Convenzione.
3. La Regione e gli enti locali, ognuno per i servizi di propria competenza potranno, con le modalità e le tempistiche previste dal Contratto di servizio, modificare le relative percorrenze in aumento o diminuzione con corrispondente variazione dell'onere a proprio carico.
4. La Regione procederà al pagamento delle fatture emesse dall'Impresa Affidataria sia per i servizi minimi (con proprie risorse), sia per i servizi aggiuntivi (con le risorse trasferite dai Comuni).
5. Le risorse relative ai corrispettivi per i servizi aggiuntivi comunali saranno trasferite da ciascun Comune alla Regione per la quota di rispettiva competenza con le tempistiche coerenti con gli impegni di pagamento previsti dal contratto di Servizio e comunque trasferendo l'intero importo annuale entro il primo trimestre di ciascuna annualità.
6. I Comuni si impegnano a rispettare le tempistiche di cui al precedente comma e prendono atto che in caso di tardato trasferimento i servizi aggiuntivi di propria competenza potranno essere sospesi dalla Provincia di concerto con la Regione fino all'avvenuto trasferimento delle risorse stesse.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che le variazioni complessivamente apportate nel corso di vigenza del Contratto di servizio non potranno eccedere il 20% dei servizi posti a base di gara. Pertanto, ogni singolo Comune e la Regione, per i servizi extraurbani, si impegnano a non modificare le percorrenze oltre il 20% dei servizi di propria competenza, in aumento o diminuzione, salvo diverso accordo tra tutti i soggetti firmatari della presente convenzione e nel rispetto del vincolo complessivo di cui al primo periodo.
8. Le Parti danno atto che, in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 1370/07 ed alla Delibera ART 154/2019 sul rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, gli effetti economici dei proventi tariffari devono mantenersi coerenti con i Piani Economici e Finanziari sottesi agli affidamenti, al netto degli specifici obiettivi di miglioramento delle prestazioni dell'affidatario e si impegnano ad adoperarsi per la realizzazione di tale obiettivo.
9. In particolare, le parti danno atto che i corrispettivi unitari (€/vettura-km) dei **servizi comunali** posti a base di gara, come riportati nell'Allegato A alla presente Convenzione, sono stati individuati sulla base di un obiettivo di rapporto ricavi/costi del 25%. Tale obiettivo, pur inferiore



alla soglia di riferimento prevista dalla normativa nazionale (articolo 19 del d.lgs. 422/97, come integrato dall'art 8-ter del D.L. 50/2017), richiede un incremento della frequentazione e dei ricavi rispetto a quelli attuali. Pertanto, le parti concordano che l'applicazione del principio di cui al punto precedente richiede una costante verifica dell'effettivo numero di passeggeri sulle linee urbane e la necessità di intervenire nel caso in cui il numero di passeggeri trasportati (che si riflette direttamente sui ricavi da traffico) fosse inferiore alla "soglia critica" pari a 5 (equivalente ad un "load factor" convenzionale del 10%, riferito ad un numero di "posti offerti convenzionali" pari a 50 passeggeri per corsa). A tal fine:

- in base ai dati dei rilievi sui passeggeri trasportati per singola corsa (derivanti dal sistema di bigliettazione elettronica, da altri sistemi di rilevazione automatica, ovvero dall'indagine "saliti-discesi" che il concessionario avrà l'obbligo di condurre con cadenza semestrale) verrà verificato il numero di passeggeri saliti medi per corsa di ciascuna linea;
- in caso di linee con passeggeri medi per corsa al di sotto della "soglia critica", si dovrà procedere ad una revisione delle modalità di esercizio, attivando una o più delle seguenti misure:
  - a) eliminazione delle corse con minore coefficiente di carico;
  - b) revisione dei percorsi al fine di servire meglio la domanda e/o di eliminare tratte prive di domanda;
  - c) attivazione di diverse modalità di esercizio: servizi flessibili, servizi a chiamata, noleggio con conducente, ecc.;
- qualora in seguito ai provvedimenti di cui sopra la linea dovesse restare sotto la "soglia critica", come sopra definita, dovranno essere previsti ulteriori modifiche al servizio che potranno comportare anche la soppressione in caso di domanda assente o troppo esigua.

10. L'attività di verifica periodica dell'equilibrio economico finanziario sarà svolta dalla Provincia, con la partecipazione della Regione. In ogni caso, eventuali effetti economici derivanti dall'attività di verifica che determinino una variazione del corrispettivo unitario o qualsiasi onere aggiuntivo per la Regione dovranno essere previamente approvati dalla Regione, che potrà proporre in via prioritaria la rimodulazione dei servizi e/o delle tariffe.

11. Gli incassi delle sanzioni, anche in termini di minore corrispettivo riconosciuto per le percorrenze non effettuate, saranno destinati allo svolgimento di ulteriori servizi nelle annualità successive, ovvero impiegati in opere di miglioramento del servizio di TPL.

#### **Art. 4**

#### **Sistema tariffario**

1. Le parti si danno atto che il sistema tariffario che sarà applicato a tutti i servizi di TPL relativi al Contratto di servizio oggetto della presente Convenzione sarà il Nuovo Sistema Tariffario Integrato della Regione Basilicata (STIRB), in corso di definizione.

2. Lo STIRB consentirà agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Basilicata di utilizzare tutti i servizi di competenza della stessa Regione con un unico titolo di viaggio e con un'unica tariffa. Tale sistemapermetterà di utilizzare tutte le modalità di trasporto (servizi urbani, autolinee extraurbane, impianti meccanizzati, servizi ferroviari regionali erogati sulla rete di RFI e su quella FAL), in base alla relazione acquistata e non ai mezzi utilizzati.
3. Più in dettaglio, lo STIRB avrà le seguenti principali caratteristiche:
  - a) Sistema tariffario a zone, dove il territorio di ogni Comune sarà interamente ricompreso in una zona ed ogni zona potrà ricomprendere uno o più Comuni;
  - b) Ogni titolo di viaggio darà diritto al suo possessore di utilizzare tutti i servizi di TPL erogati nell'ambito delle zone acquistate (in una prima fase tale validità potrà essere limitata ai soli servizi automobilistici urbani ed extraurbani ed agli impianti meccanizzati), siano essi urbani o extraurbani, e nell'ambito di qualunque contratto di servizio del TPL regionale;
  - c) i titoli di viaggio avranno validità: a tempo, giornaliera, settimanale, mensile o annuale;
  - d) i titoli di viaggio avranno tipologie specifiche (a prezzo ridotto) per gli studenti;
  - e) i titoli di viaggio "a tempo" saranno disponibili anche in carnet di 10 a prezzo ridotto;
  - f) ai titoli di viaggio "a tempo" venduti a bordo sarà applicato un sovrapprezzo.
4. Gli enti sottoscrittori della presente convenzione, potranno istituire specifiche "Agevolazioni tariffarie" con tariffe ridotte rispetto a quelle ordinarie, facendosi carico direttamente dei relativi oneri, pari alla differenza tra i prezzi dei titoli ordinari e quelli agevolati. I relativi oneri saranno definiti e fatturati con le modalità che saranno previste dal Contratto di servizio e saranno trasferiti alla Regione analogamente a quanto previsti al precedente art. 3.
5. Le "Agevolazioni tariffarie", come definite al comma precedente, potranno essere richieste anche da Enti diversi dai sottoscrittori della presente Convenzione, nonché da altri soggetti, fermo restando che i relativi oneri dovranno essere coperti dal soggetto che le richiede sulla base di specifiche convenzioni tra il soggetto richiedente e l'Impresa Affidataria.
6. Restano ferme le gratuità tariffarie già previste dall'art. 25 della Legge Regionale 22/1998.

#### **Art. 5**

#### **Programmi di esercizio**

1. I Comuni provvedono ad individuare, nell'ambito dei rispettivi Programmi di esercizio, i servizi minimi e servizi aggiuntivi (per questi ultimi i relativi oneri sono a carico degli Enti locali che li istituiscono).
2. Per l'individuazione dei servizi minimi, tra quelli dei propri Programmi di esercizio, i Comuni daranno priorità ai seguenti (in ordine di priorità):
  - a) Servizi di collegamento con gli istituti scolastici;

- b) Servizi di collegamento con gli ospedali;
  - c) Servizi in orario di punta (7-9; 13-14; 16-18)
  - d) Servizi nei giorni feriali, escluso il sabato.
3. Qualora i Comuni non abbiano provveduto all'individuazione di cui al comma precedente, ai fini di quanto previsto dal comma 6 dell'Art.3, saranno considerati servizi minimi quelli appartenenti alle categorie di cui al comma precedente, nell'ordine delle priorità indicate e fino a concorrenza delle corrispondenti percorrenze.
4. Le modifiche al Programma di esercizio dei **servizi extraurbani** potranno essere disposte dalla Provincia:
- a) di propria iniziativa, previa condivisione con la Regione Basilicata in caso di modifiche che richiedano la soppressione o istituzione di nuove linee,
  - b) su Proposta della Regione Basilicata;
  - c) su proposta dell'Impresa Affidataria, secondo le modalità previste dal Contratto di servizio e con le modalità di cui alla precedente lettera a).
5. Le modifiche al Programma di esercizio dei **servizi comunali** potranno essere disposte:
- a) dal Comune;
  - b) su proposta dell'Impresa Affidataria, secondo le modalità previste dal Contratto di servizio.
6. Tutte le modifiche ai Programmi di esercizio dei servizi extraurbani dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione. Tutte le modifiche ai Programmi di esercizio comunali dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia e da questa alla Regione.
7. In ogni caso le modifiche non potranno determinare maggiori oneri in capo alla Regione, senza specifica approvazione di quest'ultima.

## **Art. 6**

### **Possibili modifiche alla Governance**

1. Le parti riconosco che l'assetto della Governance del TPL, come attualmente definito dall'Art.1 della legge regionale 30 aprile 2014, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, potrebbe essere modificato nel corso di vigenza del Contratto di servizio affidato con la procedura di gara in oggetto. In tale evenienza le Parti accettano fin d'ora che la gestione del contratto di servizio possa essere trasferito ad un Soggetto giuridico, appositamente costituito, cui sia conferita la funzione di Ente Affidante.

**Art. 7****Entrata in vigore e durata**

1. La presente Convenzione si compone di numero 7 (sette) articoli e viene approvata e sottoscritta da tutte le Parti contraenti.
2. La presente Convenzione, approvata dagli organi competenti degli Enti di cui in epigrafe, ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione.
3. La durata della Convenzione terminerà contestualmente alla perdita di efficacia del/dei Contratto/i di Servizio sottoscritti all'esito della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'Art. 2, ovvero degli atti di proroga/imposizione di servizi che dovessero rendersi necessari alla sua scadenza. L'eventuale proroga del Contratto, ovvero l'imposizione di obblighi di servizio, potranno essere definite ai sensi del Contratto stesso e della normativa vigente all'atto della scadenza del Contratto e delle sue proroghe.
4. In caso di costituzione del Soggetto giuridico di cui all'Art. 6, la presente Convenzione sarà risolta dal momento del trasferimento della titolarità del contratto al soggetto medesimo.
5. Non è ammesso il recesso unilaterale dalla presente Convenzione da parte del singolo Ente firmatario.
6. La presente Convenzione potrà essere risolta per mutuo consenso anche in favore di uno solo degli Enti firmatari, purché il consenso sia unanimemente espresso dalle altre Parti. Gli Enti di cui in epigrafe si danno reciprocamente atto che, al realizzarsi di quest'ultima ipotesi, i rapporti tra le Parti saranno regolati dalle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale Basilicata n. 7/2014 e ss.mm.ii..

**Allegati:**

- A. Tabella servizi minimi e aggiuntivi per Comune con relativi corrispettivi.
- B. Descrizione della metodologia per l'individuazione dei corrispettivi unitari per i servizi comunali e per l'articolazione tra servizi minimi e servizi aggiuntivi.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art.15 comma 2 bis della Legge 241/90 e s.m.i..